

Téléchargé sur le
site

www.irshare.eu

uploaded from
www.irshare.eu

ACCORDO DI COMITATO AZIENDALE EUROPEO DEL GRUPPO RAMSAY SANTE

TRA:

Il Gruppo RAMSAY SANTE che agisce per conto delle società che compongono il Gruppo RAMSAY SANTE e che sono elencate nell'allegato, rappresentato da **Pascal Roché, Direttore Generale**.

E:

Il Gruppo DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE (DSN),

- **Delegazione francese:**
 - o CFDT rappresentata da Nacéra BOUDRICHE, François QUATREVAUX e Nicolas SORREDA;
 - o CGT rappresentata da Francine NGUETSOP e Anne MINGOT;
 - o FO rappresentata da Carmen CATARINO;
 - o CFTC rappresentata da Jérôme VANDELANOTTE.
- **Delegazione svedese:**
 - o La Swedish Medical Association – **Sveriges Läkarförbund** rappresentata da Bengt SPARRELID
 - o La Swedish Association of Health Professionals – **Vårdförbundet** rappresentata da Lilia VARGAS-ALAEB
- **Delegazione danese:**
 - o Elisabeth JARL.
- **Delegazione norvegese:**
 - o Fabio PALERMO.
- **Delegazione italiana:**
 - o Mauro COZZI.
- **Rappresentanti del CAE Capio:**
 - o Kevin THOMPSON;
 - o Michèle GOYA.

Indice

Premessa	Erreur ! Signet non défini.
Articolo 1 - Ambito di applicazione	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 – Obblighi del Comitato aziendale europeo	6
Articolo 4 – Composizione del CAE	7
Articolo 4.1 – Presidenza del Comitato aziendale europeo	7
Articolo 4.2 - Rappresentanti dei lavoratori del gruppo RAMSAY Santé	7
Articolo 4.2.1 - Numero di membri titolari	7
Articolo 4.2.2 - Numero di membri sostitutivi e funzioni	8
Articolo 4.2.3 - Nomina dei membri titolari e sostituti	8
Articolo 4.3 - Durata del mandato.....	8
Articolo 4.4 - Adattamento in corso di mandato.....	9
Articolo 4.4.1 - Adattamento in funzione dell’evoluzione dell’organico durante il mandato -	9
Articolo 4.4.2 - Adattamento in caso di insediamento del gruppo in un nuovo paese dell’UE durante il mandato	9
Articolo 4.4.3 - Adattamento in caso di modifica significativa della struttura del gruppo RAMSAY Santé all’interno del SEE.....	9
Articolo 5 – Funzionamento dello Spazio Economico Europeo (SEE)	10
Articolo 5.1 - Comitato ristretto del comitato aziendale europeo	10
Articolo 5.1.1 - Composizione e modalità di Nomina.....	10
Articolo 5.1.2 - Segretario e vicesegretario del comitato ristretto.....	10
Articolo 5.1.3 - Obblighi del comitato ristretto	11
Articolo 5.1.4 - Assemblee del comitato ristretto del CAE.....	11
Articolo 5.1.4.1 – Assemblee ordinarie del comitato ristretto	11
Articolo 5.1.4.2 - Assemblee straordinarie in caso di circostanze eccezionali	12
Articolo 5.2 - Assemblea del CAE.....	12
Articolo 5.2.1 - Le assemblee plenarie.....	12
Articolo 5.2.1.1 - Periodicità e determinazione delle date delle assemblee	12
Articolo 5.2.1.2 - Convocazione delle assemblee	12
Articolo 5.2.1.3 - Ordine del giorno	12
Articolo 5.2.1.4 - Organizzazione delle assemblee plenarie	13
Articolo 5.2.1.5 - Verbale delle assemblee	13
Articolo 5.2.2 - Le assemblee straordinarie	14

Articolo 5.3 – Rapporti tra le competenze del CAE e gli organi nazionali	124
Article 5.3.1 Sotto-comitati e gruppi di lavoro	14
Articolo 6 - Mezzi del CAE	14
Articolo 6.1 - Crediti orari	14
Articolo 6.2 – Esperti	15
Articolo 6.2.1 – Missioni	15
Articolo 6.2.2 - Modalità di Nomina	16
Articolo 6.2.3 - Modalità di realizzazione della missione e costo	16
Articolo 6.3 - Formazione	16
Articolo 6.4 – Interpretazione, traduzioni e comunicazioni	16
Articolo 6.4.1 – Interpretazione.....	176
Articolo 6.4.2 – Traduzioni.....	17
Articolo 6.4.3 – Comunicazioni per le assemblee	17
Articolo 6.5 - Libertà di circolazione	17
Articolo 6.6 - Spese di trasferta.....	17
Articolo 6.7 – Attrezzature dei membri del CAE	18
Articolo 7 - Riservatezza.....	18
Articolo 8 - Tutela dei membri del comitato.....	18
Articolo 9 - Legislazione applicabile	19
Articolo 10 - Regolamenti e controversie.....	19
Articolo 11 - Durata, revisione e rinuncia risoluzione dell'accordo	19
Articolo 11.1 – Durata.....	19
Articolo 11.2 – Revisione	19
Articolo 11.3 – Risoluzione.....	20
Articolo 12 - Firme e deposito dell'accordo.....	20

Premessa

Il settore sanitario si trova ad affrontare nuove sfide tecnologiche e sociali: l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche, i cambiamenti comportamentali dei pazienti, l'evoluzione delle cure dovute all'accelerazione delle innovazioni e all'importanza dei dati, l'aumento delle cure realizzate al di fuori dell'ospedale nonché l'emergere di nuovi attori concorrenti.

Sfruttare questi sviluppi al servizio della ragion d'essere del Gruppo *"Migliorare la salute innovando costantemente"* è una sfida essenziale per RAMSAY SANTE e un'enorme opportunità sia in Francia che in Europa, dove RAMSAY SANTE è oggi uno dei leader nella gestione in toto dei pazienti.

Questa ambizione deve essere condivisa da tutti i dipendenti del Gruppo in Europa. La promozione del dialogo sociale a tutti i livelli, dalle singole strutture sanitarie fino al Gruppo, passando per le eventuali società locali, è un mezzo essenziale per condividere le ambizioni del Gruppo e connettere ognuno ad esse.

Di conseguenza, consapevoli dell'importanza del dialogo sociale all'interno del Gruppo, la Direzione e i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso la volontà comune di perseguirlo e rafforzarlo a livello europeo, istituendo un Comitato aziendale europeo.

In considerazione della presenza del Gruppo in Europa, con l'obiettivo di costruire una cultura comune e rafforzare il senso di appartenenza a un Gruppo europeo, il presente accordo mira a istituire un Comitato Aziendale Europeo (CAE) ai sensi delle seguenti disposizioni:

- Direttiva n. 2009/38/CE del 6 maggio 2009 e suo recepimento nelle varie legislazioni nazionali dei paesi dell'Unione europea;
- Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;
- Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori;
- Trattati istituzionali dell'Unione europea;
- Linee guida per le imprese multinazionali formulate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
- Legge n. 2017-399 sull'obbligo di diligenza delle società madri e delle società committenti, compresa delle misure di vigilanza ragionevole per identificare e prevenire gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.

L'istituzione di questo CAE contribuisce a strutturare la politica di sviluppo sociale e responsabile del Gruppo in Europa e all'identificazione di quest'ultimo nei vari territori in cui è già presente ed dovrebbe essere istituito senza interferire con le competenze e i poteri degli organismi di rappresentanza dei lavoratori esistenti nelle varie società del Gruppo.

È in questo contesto che le parti hanno voluto fare di questo CAE un vero e proprio organo di informazione e consultazione sulle questioni transnazionali, come definito dal presente accordo. Questo organo consente lo scambio tra i rappresentanti dei lavoratori dei vari paesi europei che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e la Direzione del gruppo. Lo scopo di questo organo è quello di promuovere il dialogo sociale del Gruppo a livello europeo, incoraggiare la condivisione di esperienze, sviluppare il confronto e partecipare al miglioramento della comunicazione interna del Gruppo, condividendo così un'ambizione comune, quella di adattarsi costantemente agli sviluppi sociali, economici, tecnologici, ambientali, culturali e umani in linea con la ragion d'essere del Gruppo.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente accordo riguarda la Società RAMSAY SANTE e le filiali che controlla nell'ambito di applicazione dell'accordo.

Un elenco delle imprese alla data della firma del presente accordo viene allegato al presente atto.

Un elenco aggiornato delle imprese al 30 giugno e disponibile al 31 dicembre verrà realizzato ogni anno.

Articolo 2 – Definizioni

Comitato aziendale europeo: autorità rappresentante il personale di RAMSAY SANTE a livello europeo, creato in conformità con la Direttiva 2009/38/CE e il relativo recepimento nel diritto francese, che porta alla creazione di un comitato aziendale europeo in applicazione del presente accordo.

Membri del CAE: rappresentanti del personale nominati/eletti nel CAE di RAMSAY SANTE in conformità con la legge in vigore in ogni paese o con le prassi nazionali quando queste sono più favorevoli.

Direzione Centrale: livello più alto dell'organizzazione che esercita un potere decisionale all'interno di RAMSAY SANTE su scala europea.

Informazioni: trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti del personale affinché possano familiarizzarsi con il tema indicato ed esaminarlo. Le informazioni saranno comunicate in tempi, modi e ~~con~~ contenuti appropriati, in particolare per garantire che i rappresentanti dei lavoratori possano effettuare una valutazione approfondita delle conseguenze potenziali e prepararsi a una consultazione con la Direzione Centrale.

Consultazione: instaurazione di un dialogo e di uno scambio di punti di vista tra i rappresentanti del personale e la Direzione Centrale, in tempi, modi e contenuti che permettano ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere un'opinione o parere sulle misure proposte oggetto della consultazione, sulla base delle informazioni fornite e in un lasso di tempo ragionevole che possa essere preso in considerazione all'interno del gruppo, fatte salve le responsabilità del datore di lavoro il quale fornirà spiegazioni e chiarimenti sulla relativa decisione.

Questioni di natura transnazionale: la natura transnazionale di una questione verrà determinata tenendo in considerazione sia la portata dell'impatto potenziale che il livello di direzione e di rappresentazione implicato.

Le questioni che riguardano RAMSAY SANTE nella sua totalità o almeno due società del Gruppo situate in due Stati membri differenti saranno considerate questioni transnazionali, incluse:

- le questioni importanti per il personale di RAMSAY SANTE, a prescindere dal numero di Stati membri interessati, tenuto conto della portata del potenziale impatto sul personale europeo, o che implicano trasferimenti di attività commerciali tra gli Stati membri;

- le decisioni prese dalla Direzione Centrale, che possono avere un impatto sul personale europeo, a prescindere dal numero di Stati membri interessati;

Spazio economico europeo: spazio comprendente i 27 Stati membri dell'Unione Europea (UE) e i membri seguenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Stati membri: membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Circostanze transnazionali eccezionali: circostanze transnazionali eccezionali che possono influenzare in modo significativo gli interessi dei lavoratori, in particolare in caso di delocalizzazione, chiusura di società o di strutture sanitarie o licenziamenti collettivi.

Articolo 3 – Obblighi del Comitato aziendale europeo

Dati generali su consultazione e informazione

Il CAE è un luogo dedicato allo scambio e di informazione/consultazione tra i rappresentanti della Direzione Centrale del gruppo e i rappresentanti europei dei dipendenti di RAMSAY SANTE.

Le informazioni verranno comunicate in tempi, modi e contenuti appropriati, in particolare per garantire che i rappresentanti dei dipendenti possano effettuare una valutazione approfondita delle conseguenze potenziali e prepararsi, nel caso, a una consultazione con la Direzione Centrale.

La consultazione si svilupperà instaurando un dialogo e uno scambio di punti di vista tra i rappresentanti del personale di RAMSAY SANTE e la Direzione Centrale, in un momento, in una maniera e con un contenuto che permetta ai rappresentanti del personale di esprimere un'opinione o parere sulle misure proposte oggetto della consultazione, sulla base delle informazioni fornite, in un lasso di tempo ragionevole che possa essere preso in considerazione all'interno del gruppo, fatte salve le responsabilità del datore di lavoro il quale fornirà spiegazioni e chiarimenti sulla relativa decisione.

Temi transnazionali di informazione e consultazione

I temi di informazione sono:

- struttura, situazione economica e finanziaria, vale a dire prestazioni globali dell'impresa
- sviluppo probabile delle attività;
- indagini sul coinvolgimento;
- sviluppo sostenibile; rapporti sullo sviluppo sostenibile delle aziende;
- politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- politica per la qualità
- politica globale dell'offerta sanitaria e di servizi
- politica anticorruzione
- condivisione di buone pratiche

La Direzione può anche comunicare al CAE ogni informazione che giudicherà utile rispetto alla strategia del Gruppo.

I temi di consultazione sono:

- situazione e probabile evoluzione dei posti di lavoro;
- politica di investimento globale prevista a livello del gruppo
- introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi di produzione e introduzione di nuove tecnologie che possono avere conseguenze sull'impiego e le condizioni di lavoro
- ridimensionamento o chiusura di imprese, stabilimenti o parti importanti degli stessi;
- licenziamenti collettivi
- modifica nella forma giuridica della società controllante;
- fusioni o acquisizioni

Eventuali modifiche dell'elenco dovranno essere oggetto di accordo tra i membri del CAE e la Direzione Centrale.

Articolo 4 – Composizione del CAE

Il comitato aziendale europeo è composto:

- Dal rappresentante della società controllante del gruppo RAMSAY Santé
- Da due rappresentanti del personale delle strutture sanitarie del gruppo RAMSAY Santé.

Articolo 4.1 – Presidenza del Comitato aziendale europeo

Il CAE è presieduto dal Direttore generale (PDG) del gruppo RAMSAY Santé che potrà delegare questa funzione a un altro membro della Direzione Centrale.

Al fine di permettere un'aperta discussione sull'ordine del giorno di ogni assemblea, il Direttore Generale del gruppo, sceglie i rappresentanti della Direzione che potranno assisterlo o assistere il rappresentante a cui ha dato delega in applicazione del comma del presente articolo.

Le Direzioni del gruppo, le Direzioni nazionali o regionali potranno, nel caso, essere invitate in funzione delle circostanze e dei temi da trattare.

Articolo 4.2 – Rappresentanti dei lavoratori del gruppo RAMSAY Santé

Articolo 4.2.1 – Numero di membri titolari

Il numero di seggi nel CAE per ciascuno degli Stati di cui all'articolo L. 2341-1 del Codice del lavoro, è fissato in base all'organico totale in ogni Stato membro del Gruppo nel rispetto delle seguenti regole:

- Da 100 a 999 dipendenti: 1 seggio
- Da 1.000 a 2.499 dipendenti: 2 seggi
- Da 2.500 a 4.999 dipendenti: 3 seggi

- Da 5.000 a 7.499 dipendenti: 4 seggi
- Da 7.500 a 9.999 dipendenti: 5 seggi
- Da 10.000 a 14.999 dipendenti: 6 seggi
- Da 15.000 a 19.999 dipendenti: 7 seggi
- Da 20.000 a 24.999 dipendenti: 8 seggi
- Da 25.000 a 29.999 dipendenti: 9 seggi
- Oltre 30.000 dipendenti: 10 seggi

Le parti del presente documento stabiliscono di comune accordo la definizione dell'organico da considerare:

- i dipendenti saranno contabilizzati come equivalenti al a tempo pieno sulla base dell'orario di lavoro contrattuale,
- i medici convenzionati non saranno presi in considerazione (liberi professionisti, consulenti, etc.)

Ogni paese manterrà le altre specificità della propria normativa locale per la determinazione del personale.

Articolo 4.2.2 – Numero di membri sostitutivi e funzioni

Per ogni membro titolare del CAE si designa un membro sostitutivo. I membri sostitutivi vengono invitati alle assemblee del CAE solo in caso di perdita del mandato elettivo o di assenza del membro titolare. I membri sostitutivi saranno destinatari degli ordini del giorno e di tutti i documenti comunicati ai membri titolari.

Articolo 4.2.3 – Nomina dei membri titolari e sostituti

I membri del CAE titolari e sostituti vengono eletti o designati in conformità con la legislazione o le prassi nazionali in vigore nei paesi che li impiegano, e se del caso, in relazione con le organizzazioni sindacali e la FSESP (EPSU).

Al momento della nomina dei membri del CAE, gli organi interessati sono tenuti a prendere in considerazione l'esigenza di rappresentazione equilibrata dei due sessi, oltre a, nella misura possibile, le diverse categorie professionali.

Il rappresentante della società controllante del gruppo è informato della nomina dei rappresentanti dei lavoratori presso il comitato aziendale europeo.

A tale scopo, il nome di ogni rappresentante al CAE viene comunicato per iscritto alla Direzione del gruppo RAMSAY Santé precisando la società di appartenenza, il sindacato mandante, oltre alle generalità, in particolare di posta elettronica, in modo che documenti, convocazioni e ordini del giorno possano essere indirizzati personalmente.

Articolo 4.3 - Durata del mandato

I membri titolari e i membri sostitutivi del CAE sono designati per un periodo di quattro anni. Tale periodo ha inizio a partire dalla prima assemblea del CAE e si conclude nel giorno della prima assemblea del CAE del mandato quadriennale successivo. Prima della scadenza del mandato dei membri del CAE, un processo di rinnovo dei mandati viene avviato in tutti i paesi in conformità con le disposizioni del presente accordo. La data d'inizio del nuovo mandato

quadriennale sarà il giorno della prima assemblea del CAE del mandato successivo. I membri titolari e i membri sostituti potranno essere rieletti.

Il ruolo di membro del CAE si conclude prima della scadenza del mandato in caso di:

- Rinuncia al mandato da membro del CAE
- Ritiro o fine del mandato di un membro del CAE nelle condizioni della legislazione nazionale
- Fine del contratto di lavoro con il gruppo RAMSAY Santé
- Oppure uscita dall'ambito operativo del gruppo RAMSAY Santé della società che impiega il lavoratore membro del CAE.

Salvo nell'ultima ipotesi sopra indicata, un membro sostituto dello stesso paese del membro titolare sostituirà quest'ultimo per la durata del mandato rimanente. Un nuovo membro sostituto verrà nominato quanto prima per il periodo restante. Tale regola si applica anche nel caso in cui la qualità di membro di un sostituto cessasse prima del termine del periodo di quattro anni. Le funzioni del nuovo membro titolare o sostituto hanno effetto a partire dal giorno della nomina.

Articolo 4.4 - Adattamento in corso di mandato

Articolo 4.4.1 - Adattamento in funzione dell'evoluzione dell'organico durante il mandato

Il numero di membri del CAE e la ripartizione dei seggi vengono riesaminati 2 anni dopo l'istituzione del CAE e il suo rinnovo sulla base dell'organico totale per paese. Il numero di seggi per paese potrà essere aumentato al momento di questo aggiornamento, sulla base delle soglie previste dall'articolo 4.2.1 del presente accordo, tuttavia potrà essere rivisto al ribasso solo al termine del mandato quadriennale. Il gruppo RAMSAY Santé fornirà le informazioni necessarie per il riesame.

Tale riesame tiene conto del numero di eventuali nuovi lavoratori integrati nel gruppo RAMSAY Santé ai sensi dell'articolo 4.4.2 del presente accordo.

Articolo 4.4.2 - Adattamento in caso di insediamento del gruppo in un nuovo paese dell'UE durante il mandato

Qualora il gruppo RAMSAY Santé estendesse le sue attività in uno Stato membro i cui lavoratori non siano rappresentati all'interno del CAE, dette attività entreranno nel suo campo di applicazione e daranno luogo alla nomina di nuovi membri del CAE secondo quanto previsto dall'articolo 4.2.1 del presente accordo.

Questi nuovi membri vengono nominati per un periodo che termina alla fine del mandato quadriennale dell'organo.

Articolo 4.4.3 - Adattamento in caso di modifica significativa della struttura del gruppo RAMSAY Santé all'interno del SEE

In caso di modifica significativa della struttura dell'azienda, per esempio dopo un processo di acquisizione o di fusione che implichi altre strutture sanitarie che dispongono già di un CAE, la Direzione Centrale stabilisce in collaborazione con il CAE la procedura più appropriata per adeguare l'ambito di applicazione del presente accordo a tali cambiamenti.

Tale procedura implica la negoziazione di un nuovo accordo CAE che prenda in considerazione tali cambiamenti.

Tale procedura verrà applicata salvo nell'ipotesi in cui società controllante attuale perda la sua qualità di società controllante.

Tutti i CAE eventualmente interessati dalle trattative continueranno a funzionare in conformità con le disposizioni dei rispettivi accordi fino all'istituzione di un nuovo CAE.

Articolo 5 – Funzionamento del CAE

Articolo 5.1 - Comitato ristretto del comitato aziendale europeo

Al fine di migliorare il coordinamento e ottimizzare il funzionamento efficace e regolare del CAE nell'esercizio delle sue attribuzioni, viene costituito all'interno del CAE un comitato ristretto la cui composizione, attribuzioni e modalità di funzionamento sono definiti dal presente accordo.

Articolo 5.1.1 - Composizione e modalità di nomina

I membri titolari del CAE eleggono ogni quattro anni un comitato ristretto, composto da un massimo di cinque rappresentanti scelti da almeno quattro paesi diversi, tra i quali uno funge da segretario del CAE e un altro da vice. Per ogni membro del comitato ristretto, verrà eletto un membro sostituto del comitato ristretto.

Se i membri del CAE non riuscissero a mettersi d'accordo sulla composizione di tale comitato ristretto, i membri del comitato ristretto vengono eletti a scrutinio segreto (votazione per scheda o elettronica) da tutti i membri titolari del CAE. Si procede al voto durante la prima assemblea del mandato quadriennale dei membri del CAE. Vengono eletti i candidati che con il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti tra i candidati, una seconda votazione viene organizzata tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di nuova parità, viene eletto il candidato più anziano.

Se un membro del comitato ristretto si ritira dalle proprie funzioni, esce dal CAE o perde il proprio mandato, si procederà all'elezione di un sostituto nelle condizioni sopra indicate.

Articolo 5.1.2 - Segretario e vicesegretario del comitato ristretto

Il CAE procede all'elezione del segretario e del vicesegretario eletti da due paesi diversi tra i membri del comitato ristretto al momento della prima assemblea del CAE.

Il vicesegretario esercita le funzioni del segretario in caso di impedimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui i membri del CAE non riuscissero ad accordarsi, il segretario e il vicesegretario dovranno essere eletti uno dopo l'altro, in questo ordine, mediante voto a scrutinio segreto. Il candidato che ottiene il maggiore numero di voti viene eletto. In caso di parità, una seconda votazione viene organizzata tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di nuova parità, viene eletto il candidato più anziano.

In caso di dimissioni del segretario o del vicesegretario o di ritiro dal CAE, verranno indette nuove elezioni in occasione della successiva assemblea plenaria o straordinaria del CAE, per la durata restante del mandato da ricoprire.

Il segretario e la Direzione Centrale agiscono di comune accordo in occasione delle assemblee plenarie. Durante tali assemblee, il segretario rappresenta il CAE e può fare le dichiarazioni e formulare dei pareri a nome dei membri, se ne è abilitato.

Il segretario presiede tutte le assemblee organizzate senza rappresentante della Direzione centrale.

Il segretario rappresenta il CAE in tutte le procedure connesse alla personalità giuridica del Comitato. È altresì tenuto a comunicare con il rappresentante della Direzione centrale

Articolo 5.1.3 – Obblighi del comitato ristretto

Il comitato ristretto è tenuto a organizzare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori all'ordine del giorno, a coordinare le attività e la gestione dei rappresentanti dei dipendenti al CAE, a trattare tutte le questioni che riguardano le assemblee, a comunicare le informazioni al CAE, a esprimere e a valutare i bisogni formativi, ad impegnarsi al fine di giungere ad un accordo in buona fede con la Direzione Centrale in caso di controversie, in particolare relativamente alla riservatezza e a partecipare all'assemblea di monitoraggio insieme con la Direzione.

Ogni membro del comitato ristretto è tenuto ad aggiornare i nomi e le informazioni comunicate ai membri titolari e sostituti del proprio paese, a rimanere in contatto con gli altri membri del paese, a verificare chi sarà presente alle riunioni del CAE e quali membri sostituti devono essere nominati al loro posto.

I membri del CAE che vengono da paesi senza rappresentanza nel comitato ristretto sono tenuti a riferire le stesse informazioni al segretario.

Il CAE adotterà un regolamento interno per determinare le regole di funzionamento interno, in particolare, con il comitato ristretto.

Articolo 5.1.4 - Assemblee del comitato ristretto del CAE

Articolo 5.1.4.1 – Assemblee ordinarie del comitato ristretto

Il comitato ristretto si riunisce su iniziativa della Direzione Centrale e con la stessa o suo rappresentante, prima di ogni assemblea ordinaria del CAE come definito dall'articolo 5.2.1 del presente accordo.

In linea di principio la finalità della riunione preparatoria è di preparare l'assemblea plenaria del CAE.

Tale assemblea viene organizzata in videoconferenza.

In accordo con la Direzione Centrale, il comitato ristretto ha la possibilità di riunirsi tra le assemblee ordinarie per mantenere un dialogo continuo.

Al fine di garantire un equilibrio tra il processo decisionale efficace e il coinvolgimento dei membri del comitato ristretto, alcune informazioni di natura riservata potrebbero essere condivise nell'ottica di agire come prima fase delle procedure di informazione/consultazione.

Il comitato ristretto delibera a maggioranza semplice dei suoi membri presenti, su tutte le questioni di sua competenza

Articolo 5.1.4.2 - Assemblee straordinarie in caso di circostante circostanze eccezionali

La Direzione Centrale potrà convocare delle assemblee straordinarie che riuniscono tutti i membri del comitato ristretto in caso di circostanze trasnazionali eccezionali come definito dall'articolo 2 del presente accordo.

L'ordine del giorno è definito congiuntamente dal Segretario e dalla Direzione Centrale

La convocazione dell'assemblea summenzionata, insieme all'ordine del giorno, vengono comunicati, per via elettronica, dalla Direzione Centrale ai membri del comitato ristretto, per quanto possibile, due settimane prima dell'assemblea.

La Direzione Centrale comunicherà a tutti i membri del comitato ristretto, con la massima sollecitudine, le informazioni preliminari che permetteranno di valutare l'impatto potenziale sul gruppo, e, più particolarmente, sugli interessi dei lavoratori.

La riunione può tenersi in presenza o in videoconferenza.

Se si ritiene che le circostanze eccezionali influenzino significativamente gli interessi dei lavoratori e su richiesta del Comitato ristretto, in accordo con la Direzione Centrale, sarà convocata un'assemblea straordinaria del CAE.

Articolo 5.2 – Assemblea del CAE

Articolo 5.2.1 – Le assemblee plenarie

Articolo 5.2.1.1 – Frequenza e determinazione delle date delle assemblee

Il CAE e la Direzione Centrale si riuniscono due volte all'anno in assemblee definite plenarie.

La data di ogni assemblea plenaria viene determinata al termine dell'assemblea plenaria precedente oppure verrà stabilito un calendario annuale delle date delle riunioni.

Qualora fosse necessario modificare la data concordata, la Direzione Centrale si impegna a preavvisare entro 6 settimane e a stabilire, dopo un confronto con il segretario del CAE, la nuova data dell'assemblea plenaria.

La Direzione Centrale invierà una lettera alle direzioni delle strutture sanitarie per informarle delle date dell'assemblea e, qualora necessario, della modifica della data.

Articolo 5.2.1.2 – Convocazione delle assemblee

La Direzione Centrale invia almeno 4 settimane prima della data dell'assemblea plenaria una convocazione per posta elettronica indicando il luogo e la data dell'assemblea.

Articolo 5.2.1.3 – Ordine del giorno

L'ordine del giorno di ogni assemblea plenaria viene determinato congiuntamente dalla Direzione Centrale e dal Segretario del CAE.

In caso di mancato accordo tra la Direzione Centrale e il Segretario del CAE verrà individuata in buona fede una soluzione adatta.

La Direzione Centrale trasmette ai membri del CAE, almeno 2 settimane prima della data dell'assemblea, l'ordine del giorno per posta elettronica.

Il materiale relativo alle presentazioni, laddove esistente, viene inviato ai membri del CAE per posta elettronica, prima della data dell'assemblea plenaria.

Articolo 5.2.1.4 – Organizzazione delle assemblee plenarie

La riunione preparatoria, l'assemblea plenaria e, se del caso, la riunione di monitoraggio, comprese le relative trasferte, si svolgeranno pertanto nell'arco di almeno due giorni comprendendo, un pernottamento per ogni membro del CAE.

Ogni assemblea plenaria viene tenuta in orario mattutino.

Tale assemblea plenaria verrà preceduta da una riunione preliminare del CAE (qui di seguito "riunione preparatoria"), alla quale parteciperanno i soli membri del CAE e, qualora necessario, alcuni esperti. Tale riunione preparatoria, della durata di mezza giornata, avviene nel pomeriggio che precede l'assemblea plenaria.

Al termine dell'assemblea plenaria, i membri dell'organo del CAE avranno la possibilità di tenere un'altra assemblea (qui di seguito "riunione di monitoraggio") che verrà organizzata senza la presenza dei rappresentanti della Direzione Centrale.

Articolo 5.2.1.5 – Verbale delle assemblee

Delle riunioni plenarie viene redatto un verbale che riassume il contenuto delle discussioni.

La Direzione Centrale e il Segretario concordano una bozza del verbale che deve essere redatto in inglese o in francese (a scelta del Segretario), al più tardi 21 giorni dopo l'assemblea plenaria del CAE.

La Direzione Centrale fornirà al Segretario una traduzione della bozza in francese e in inglese, nonché in qualsiasi altra lingua ufficiale* ad eccezione delle lingue nordiche.

Il Segretario presenterà la bozza al Comitato ristretto e a tutti i membri del CAE, ai fini della presentazione di un'unica versione modificata alla Direzione Centrale, entro 45 giorni dalla Plenaria.

Entro 8 giorni verrà preparata una versione definitiva, debitamente approvata dal Segretario e dalla Direzione Centrale, e inviata ai membri del CAE in tutte le lingue ufficiali* in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente accordo.

*Le lingue ufficiali sono quelle maggioritarie specificatamente indicate come tali nella costituzione o nei testi legislativi del paese o dello Stato membro del comitato.

Articolo 5.2.2 – Le assemblee straordinarie

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5.1.4.2, in caso di circostanze eccezionali, la Direzione Centrale del Gruppo riunisce il Comitato ristretto del CAE conformemente alle disposizioni definite in detto articolo.

Dopo una discussione e di comune accordo, il Comitato ristretto e la Direzione possono decidere di tenere un'assemblea plenaria straordinaria.

Articolo 5.3 – Rapporti tra le competenze del CAE e ~~quelle degli~~ organismi nazionali

Il CAE costituisce un organismo con obblighi ad esso propri.

Quest'ultimo è distinto dagli organismi di rappresentanza dei lavoratori in ciascuno dei paesi coperti dal presente accordo. Il CAE non sostituisce quindi gli organismi nazionali. Ne consegue che le informazioni e le consultazioni effettuate a livello europeo non sono destinate a sostituire le procedure di informazione e consultazione locali.

Quando una questione transnazionale è sottoposta alla consultazione nel CAE alle condizioni di cui all'articolo 5.2.2 ed è anche soggetta a una procedura di consultazione a livello locale a causa dei suoi possibili effetti valutati allo stesso livello, il CAE è consultato prima o contemporaneamente all'organismo locale competente.

Si concorda inoltre che l'organismo europeo esprimerà il proprio parere entro un termine ragionevole. Per termine ragionevole le parti intendono:

- Un periodo che non deve prorogare i termini di informazione e di consultazione delle organismi di rappresentanza dei lavoratori dei vari Stati interessati e che comunque è
- non superiore a 4 settimane successivamente alla comunicazione delle informazioni necessarie per la consultazione, a meno che non sia necessario maggiore tempo a livello locale/nazionale.

Articolo 5.3.1 Sotto-comitati e gruppi di lavoro

Se necessario, si potranno predisporre gruppi di lavoro o sotto-comitati, su temi di Salute e Sicurezza o su qualsiasi altra tematica rilevante, fatto salvo l'accordo della Direzione Centrale e del Comitato ristretto.

Articolo 6 – Mezzi del CAE

Articolo 6.1 – Crediti d'ore

Il CAE è uno spazio di scambio e di informazione/consultazione tra la Direzione Centrale del gruppo e i rappresentanti europei dei lavoratori del gruppo RAMSAY Santé. Il CAE non intende sostituirsi agli organismi nazionali e alle missioni affidate ai diversi rappresentanti del personale esistenti nei diversi paesi in conformità alle legislazioni nazionali esistenti.

Partendo da tale affermazione, il presente accordo intende privilegiare i tempi relativi alle assemblee anziché il tempo di rappresentanza tenuto conto del carattere transnazionale dell'organismo.

Il tempo dedicato alle assemblee e alle relative trasferte è pertanto considerato come ore di lavoro effettivo sulla base dell'orario abituale di lavoro e retribuito come tale alla normale scadenza di ~~paga~~ retribuzione entro il limite di 2 giornate di lavoro per ogni membro del CAE presente alle assemblee.

Tuttavia per ciascun membro che, tenendo conto dei vincoli orari dei trasporti pubblici al ritorno dell'assemblea plenaria, non possa rientrare al proprio domicilio entro le 20.00, verrà assegnata una giornata supplementare di trasferta considerata come ore di lavoro effettivo sulla base dell'orario abituale di lavoro.

Il tempo trascorso in riunione per i membri del comitato ristretto è considerato come ore di lavoro effettivo sulla base dell'orario abituale e retribuito come tale alla normale scadenza di retribuzione entro il limite di 1 giornata per assemblea.

Al di là dei tempi di riunione sopracitati, si stabiliscono i crediti ~~orari~~ d'ore seguenti:

- 40 ore annuali per i membri titolari del comitato ristretto e 40 ore annuali supplementari per il segretario
- 10 ore per ogni membro titolare del CAE da utilizzare nel mese precedente o successivo all'assemblea del CAE.

Esempio di assegnazione crediti ore basato su due assemblee plenarie annuali

- Segretario	20 + 40 + 40	= 100 ore all'anno
- Membro del Comitato ristretto	20 + 40	= 60 ore all'anno
- Ciascun membro titolare del CAE	20	= 20 ore all'anno

Tali ore di delegazione devono essere utilizzate nell'ambito dell'esercizio del mandato del rappresentante al CAE e nelle condizioni di informazioni e di preavviso in vigore presso la sede del dipendente interessato. Utilizzate in conformità all'oggetto, tali ore di delegazione sono considerate come ore di lavoro effettivo e retribuite come tali alla normale scadenza.

Se il dipendente lavora di notte, le notti prima e dopo la riunione non verranno lavorate.

Articolo 6.2 – Esperti

Articolo 6.2.1 – Missioni

Per le assemblee plenarie previste dal presente accordo, il comitato ristretto del CAE può richiedere di farsi assistere da un esperto di propria scelta per la durata necessaria di tale assistenza per l'adempimento della missione del CAE o da un rappresentante della FSESP (EPSU).

Per realizzare la sua missione di assistenza del CAE, l'esperto dispone delle informazioni consegnate dalla Direzione del gruppo ai membri del CAE.

La missione di assistenza dell'esperto comprende i seguenti casi:

- La partecipazione alla riunione preparatoria di cui all'articolo 5.2.1.4. del presente accordo;

- La partecipazione all'assemblea plenaria prevista dall'articolo 5.2.1.4. del presente accordo;
- La partecipazione alla riunione di follow-up prevista dall'articolo 5.2.1.4. del presente accordo.

In caso di ricorso a un rappresentante della FSESP (EPSU), quest'ultimo non parteciperà all'assemblea plenaria.

Articolo 6.2.2 - Modalità di nomina

In attesa dell'adozione del regolamento interno, l'esperto viene nominato dalla maggioranza dei membri del CAE. Spetta al Comitato ristretto il compito di contattare e confermare la missione dell'esperto.

Articolo 6.2.3 - Modalità di realizzazione della missione e costo

Il costo della missione dell'esperto è oggetto di previo accordo tra il CAE e la Direzione Centrale del gruppo.

Tale costo una volta accettato dalla Direzione Centrale del gruppo viene preso in carico dalla stessa, così come le spese di trasferta, vitto e alloggio necessarie per la partecipazione dell'esperto alle assemblee previste dall'articolo 5.2.1.4.

Tali spese vengono prese in carico secondo le regole applicabili ai membri del CAE

Articolo 6.3 – Formazione

Al fine di esercitare correttamente le loro funzioni di rappresentante in ambito europeo e di mantenere la qualità e l'efficacia del dialogo sociale all'interno del CAE, i membri ricevono una formazione appropriata senza perdita di retribuzione. La Direzione Centrale e il comitato ristretto concordano un programma di formazione annuale.

Verrà privilegiata la formazione a distanza. Tuttavia, in funzione delle modalità didattiche, la formazione in presenza potrà essere scelta.

Articolo 6.4 – Interpretazione, traduzioni e comunicazioni

Articolo 6.4.1 – Interpretazione

La Direzione Centrale fornirà un servizio di interpretazione simultanea durante tutte le riunioni oggetto del presente accordo (in presenza o da remoto), consentendo a ciascun membro di usufruire della possibilità di esprimersi nella lingua di sua scelta tra le seguenti opzioni:

- Un interprete fornirà la traduzione simultanea dal francese all'inglese e viceversa;

- Un interprete fornirà la traduzione simultanea dallo svedese, norvegese e danese al francese e all'inglese*;
- Un interprete fornirà la traduzione simultanea di qualsiasi altra lingua ufficiale ** in francese o inglese*.

* La scelta della lingua ponte sarà effettuata di comune accordo con il fornitore di servizi designato per il servizio di interpretariato. Per informazione, la lingua ponte è la lingua utilizzata per facilitare la traduzione in più lingue.

** Le lingue ufficiali sono quelle maggioritarie specificatamente indicate come tali nella costituzione o nei testi legislativi del paese o dello Stato membro del comitato

Articolo 6.4.2 – Traduzioni

Si concorda che tutti i documenti consegnati ai membri del CAE o redatti da esso, saranno tradotti e distribuiti in tutte le lingue ufficiali** dei membri del CAE.

Ogni membro del CAE, a sua propria discrezione, potrà rinunciare al diritto all'interpretazione e/o alla traduzione.

** Le lingue ufficiali sono quelle maggioritarie specificatamente indicate come tali nella costituzione o nei testi legislativi del paese o dello Stato membro del comitato

Articolo 6.4.3 – Comunicazioni tra le assemblee

Il Gruppo si impegnerà a identificare e a proporre strumenti volti a facilitare gli scambi tra i membri del CAE per le assemblee (applicazioni telefoniche, condivisione dei documenti, formazioni, ...).

Articolo 6.5 - Libertà di circolazione

Dopo aver informato la Direzione Centrale del rispettivo credito di ore, i membri del CAE possono aver accesso alle strutture comprese nell'ambito del presente accordo. Le spese di trasferta saranno prese in carico a livello locale, previo accordo preliminare.

Articolo 6.6 - Spese di trasferta

Per le assemblee previste all'articolo 5.2 del presente accordo, tutte le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) dovute alla partecipazione dei membri a tali assemblee, saranno prese in carico a livello centrale o a livello locale in base alla natura della spesa e conformemente alle procedure stabilite all'interno del Gruppo.

La Direzione Centrale informerà le direzioni delle sedi interessate.

Articolo 6.7 –Dispositivi dei membri del CAE

I membri titolari o sostituti del CAE, nell'ambito del loro mandato, devono disporre dei seguenti elementi, a condizione che non ne abbiano già la possibilità nell'ambito del loro mandato nazionale:

- un computer portatile dotato di connessione internet e dei necessari software (amministrazione e comunicazione) che consentano loro di partecipare a teleconferenze e videoconferenze.
- un cellulare con roaming europeo.

I membri del comitato ristretto avranno anche la possibilità di riservare sale riunioni all'interno delle sedi del gruppo al fine di comunicare e scambiare informazioni riservate nell'ambito delle loro missioni.

Articolo 7 - Riservatezza

Le informazioni o le questioni affrontate all'interno del CAE non sono in linea di principio riservate, salvo in caso di richiesta di riservatezza presentata dai rappresentanti della direzione dell'azienda.

Un'informazione è considerata riservata quando non è oggettivamente accessibile al pubblico o quando la sua divulgazione causerebbe un grave danno all'azienda. Le informazioni rimangono riservate fino a quando vengono divulgate dalla Direzione Centrale. Il carattere riservato non deve tuttavia ostacolare la qualità e la pertinenza degli scambi.

La Direzione Centrale indicherà se le informazioni devono essere trattate in modo riservato prima della relativa divulgazione. Quando la Direzione Centrale indica alcune informazioni come riservate, essa deve indicare perché tali informazioni sono considerate riservate, per quale pubblico tali informazioni sono considerate riservate e per quanto tempo tali informazioni devono essere trattate come riservate.

Se alcune informazioni sono identificate come riservate, i rappresentanti dei dipendenti, così come eventuali esperti od osservatori, sono tenuti all'obbligo di riservatezza e non possono divulgare le informazioni in questione al di fuori delle assemblee del CAE.

L'obbligo di non divulgare alcuna informazione riservata sussiste fino al termine della riservatezza dell'informazione a prescindere dalla data di scadenza del mandato del membro del CAE.

Articolo 8 - Tutela dei membri del comitato

I candidati, i membri gli ex membri del CAE di Ramsay Santé non subiranno alcuno svantaggio nella loro funzione all'interno di Ramsay a causa della loro candidatura o appartenenza al CAE.

Durante il loro mandato, i membri del CAE godono delle stesse tutele e protezioni dei rappresentanti del personale secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

La carriera professionale dei membri del CAE non deve essere negativamente influenzata in alcun modo dal mandato di membro del comitato.

Se dovessero essere integrati altri paesi, il CAE esaminerà questo punto e in particolare la necessità di aggiornare il presente articolo.

Articolo 9 - Legislazione applicabile

Il presente accordo è disciplinato dalla legislazione francese.

In caso di controversia derivante dal presente accordo saranno territorialmente competenti i tribunali francesi. L'accordo verrà tradotto nelle lingue di tutti i paesi rappresentati dal CAE.

Il presente accordo, gli allegati e tutti i documenti prodotti dal CAE saranno interpretati e disciplinati sulla base della versione in lingua francese. In caso di differenze tra la versione francese e una traduzione della stessa, prevarrà il documento in lingua francese.

Articolo 10 - Regolamenti e controversie

In caso di controversie, la Direzione e il Comitato ristretto devono tentare di conciliare i loro interessi in buona fede. In caso di insuccesso, un collegio arbitrale composto da due membri della Direzione e due membri del Comitato ristretto, tra cui il Segretario, deve adottare una raccomandazione alla maggioranza dei suoi membri alla quale le parti sono tenute a conformarsi.

Se il collegio arbitrale non adotta alcuna raccomandazione, la controversia verrà portata dinanzi a un tribunale francese.

I costi sostenuti relativamente ai meccanismi di risoluzione delle controversie del CAE e di eventuali procedimenti giudiziari successivi sono a carico dell'azienda fino a un massimo di 7.500 euro IVA inclusa.

Articolo 11 - Durata, revisione e rinuncia risoluzione all'accordo

Articolo 11.1 – Durata

Il presente accordo viene stipulato per un periodo di tempo indeterminato.

Si applica a decorrere da 1° gennaio 2024, laddove tale data è la data di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo

Articolo 11.2 – Revisione

Il presente accordo può essere rivisto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra la Direzione Centrale del gruppo e la maggioranza dei membri del CAE chiamati a partecipare alla revisione.

Qualora una delle parti desiderasse avviare la revisione dell'accordo, ne deve farne richiesta all'altra parte, motivandone la ragione. Tale richiesta viene presentata alla maggioranza dei membri del CAE o su richiesta della Direzione Centrale.

La revisione dovrà essere completata entro 6 mesi, a meno che le parti non concordino un termine diverso.

Per essere adottata la revisione deve essere approvata dalla Direzione e votata a maggioranza dei membri del CAE, in seduta plenaria.

Articolo 11.3 – Risoluzione

Il presente accordo può essere risolto con la maggioranza del 2/3 dei membri del CAE o dalla Direzione Centrale. La risoluzione dell'accordo viene notificata mediante lettera raccomandata alla Direzione Centrale del gruppo, se richiesta dalla maggioranza dei 2/3 dei membri del CAE, e al segretario del Comitato ristretto, se richiesta dalla Direzione Centrale del gruppo.

Questo accordo resta in vigore con un preavviso di 6 mesi, periodo che non può andare oltre la scadenza dell'attuale mandato.

Non appena viene comunicata la risoluzione, la Direzione Centrale e i membri del CAE avviano le trattative per redigere un nuovo accordo costitutivo. Al termine del periodo di preavviso e in caso di mancato di accordo costitutivo tra la Direzione Centrale e il CAE, la Direzione Centrale costituisce una nuova Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) in conformità con le disposizioni di legge applicabili per negoziare un nuovo accordo costitutivo del CAE.

Articolo 12 - Firme e deposito dell'accordo

Il presente accordo è firmato dalla Direzione di RAMSAY SANTE, in rappresentanza di tutte le sue filiali interessate nei paesi europei coperti dal presente accordo, e dal SNB a DSN alla maggioranza dei suoi membri.

La decisione della maggioranza dei membri del DSN è formalizzata con la firma dell'accordo.

Il presente accordo sarà trasmesso al DREETS competente tramite la piattaforma teleaccords.travail-gouv.fr. Una versione anonima sarà inviata al DREETS, con le stesse modalità, per la pubblicazione sul sito web di Légifrance.

Una copia del presente accordo sarà inviata anche alla segreteria-cancelleria del Conseil de prud'hommes competente.

Una copia dell'accordo firmato sarà consegnata a ciascun membro del DSN e a ciascun membro del CAE nominato successivamente.

Firmato a Parigi, il 5 ottobre 2023.